

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO DELLO STEMMA E DEL
GONFALONE DELLA PROVINCIA DI ENNA
(Del. C.P. n. 4/2006)

oooooooooooooooo

Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente regolamento, predisposto in esecuzione dell'art. 3 dello Statuto della Provincia, disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone della Provincia di Enna.

Art. 2 - Stemma.

1. La Provincia di Enna ha come suo segno distintivo lo stemma, concesso con Regio Decreto del 24 agosto 1928 e, così, blasonato: "D'Azzurro, alla dea Cerere. Lo scudo sarà fregiato da ornamenti di Provincia".
2. La versione grafica e descrittiva dello stemma della Provincia di cui all'allegato a) forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 3 - Riproduzione e uso dello stemma.

1. Lo stemma viene riprodotto, a fianco o sopra, in abbinamento alla denominazione Provincia di Enna:
 - sulla carta e sugli atti d'ufficio
 - sui manifesti e sugli inviti diramati dalla Provincia
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dalla Provincia
 - sulle targhe murali delle sedi degli uffici provinciali
 - sugli automezzi provinciali
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza
 - sul sito internet della Provincia di Enna su ogni altro atto, documento od oggetto su cui la Provincia intende riprodurre il suo stemma
2. L'uso dello stemma della Provincia da parte dei privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente, quando egli ne ravvisa l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associata.
3. Per l'inserimento di link verso il sito web della Provincia di Enna è obbligatoriamente necessaria preventiva autorizzazione scritta.
4. I soggetti che beneficiano del patrocinio sono di norma autorizzati alla riproduzione dello stemma, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento.
5. L'uso o la riproduzione dello stemma, se autorizzato, è curato per quanto riguarda gli aspetti tecnico-amministrativi dal Dirigente del X° settore – Presidenza e Affari Istituzionali".
6. Al di fuori dei casi di cui sopra la Provincia pone in essere ogni mezzo di tutela idoneo ad impedire l'uso abusivo, immorale o indegno dello stemma civico.

Art. 4 - Gonfalone Provinciale.

1. Il Gonfalone della Provincia è costituito da un drappo rettangolare di colore bianco con bordo azzurro e in basso con ornati e frange dorate caricato dello stemma dell'Ente con la iscrizione centrata e ornata in oro " Provincia di Enna", ed è sospeso mediante un bilico mobile ad un asta in metallo cromato con punta lanceolata, alla quale è annodata una fascia tricolore della Repubblica Italiana.

Art. 5 - Custodia del gonfalone.

1. Il gonfalone è custodito presso la sede istituzionale della Provincia.

Art. 6 - Uso e utilizzo del Gonfalone.

1. Il Gonfalone rappresenta la Provincia nelle manifestazioni civili, militari, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione provinciale, accompagnando il Presidente o chi lo rappresenta.
La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione di onoranze funebri di personalità della vita politica, amministrativa e culturale, di Amministratori e di consiglieri provinciali anche non in carica, ed in ogni caso di persone che hanno onorato la Comunità.
2. Il Presidente della Provincia stabilisce la partecipazione del gonfalone alle pubbliche manifestazioni, ricorrenze e cerimonie valutandone la conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali, essenzialmente, la Provincia è depositaria.
3. Il gonfalone dovrà essere portato da un componente della polizia provinciale, in uniforme. In casi eccezionali, il gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Presidente o da chi lo sostituisce.
Ove espressamente disposto dal Presidente, il gonfalone è affiancato da due vigili provinciali in uniforme di rappresentanza.
4. L'ordine di servizio per l'invio del gonfalone viene effettuato agli uffici competenti dal Dirigente del X° Settore – Presidenza e Affari Istituzionali – previa autorizzazione del Presidente.

Art. 7 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.

INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	Pag. 1
Art. 2 - Stemma.....	Pag. 1
Art. 3 - Riproduzione e uso dello stemma.....	Pag. 1
Art. 4 - Gonfalone Provinciale.....	Pag. 2
Art. 5 - Custodia del Gonfalone.....	Pag. 2
Art. 6 - Uso e utilizzo del Gonfalone.....	Pag. 2
Art. 7 - Entrata in vigore.....	Pag. 2